Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | **Roma - Martedì, 6 aprile** | **Numero 81**

AVVISO

Si fa noto che l'Indice generale della *Gazzetta ufficiale* del 1919 è in corso di stampa e quanto prima sarà pubblicato.

AVVISO
di spedizione di atti del Governo

Si rende noto a tutti gli Uffici ammessi alla gratuita distribuzione che si è ora ultimata la spedizione degli atti del Governo in fogli sciolti dell'anno 1919 dal n. 1501 al n. 1800, più i nn. 1801 — 1803 1805 — 1809 — 1811 — 1813 — 1814 — 1815 — 1816 — 1817 — 1818 — 1819 — 1820 — 1821 — 1822 — 1823 — 1825 — 1827 — 1828 — 1829 — 1830 — 1839 — 1840 — 1843 — 1846 — 1849 — 1853 — 1854 — 1860 — 1861 — 1869 — 1874 — 1888 — 1890 — 1897 — 1910 — 1916 — 1953 — 1966 — 1970 — 1973 — 1980 — 1981 — 2022 — 2023 — 2099 — 2159 — 2165 — 2168 — 2177 — 2239 — 2261 — 2307 — 2341 — 2397 — 2405 — 2433 — 2455 — 2456 — 2458 — 2544 — 2569 — 2573 — 2574, nonchè i nn. 5 — 26 — 42 del 1920, più i nn. 859 — 1219 — 1334 — 1418 — 1419 — 1450 omessi nelle precedenti spedizioni, meno i nn. 1501 — 1502 — 1503 — 1504 — 1505 — 1511 — 1512 — 1514 — 1515 — 1516 — 1517 — 1518 — 1519 — 1520 — 1521 — 1523 — 1525 — 1526 — 1528 — 1537 — 1535 — 1547 — 1548 — 1549 — 1554 — 1555 — 1566 — 1576 — 1583 — 1588 — 1595 — 1596 — 1606 — 1608 — 1620 — 1622 — 1633 — 1638 — 1711 — 1764 — 1767 — 1770 — 1796 — 1797 spediti precedentemente e meno ancora i nn. 1774 — 1783 in corso di stampa, meno i nn. 1506 — 1507 — 1508 — 1509 — 1510 — 1569 — 1570 — 1571 — 1572 — 1574 — 1575 — 1602 — 1603 — 1610 — 1636 — 1670 — 1690 — 1695 — 1696 — 1716 — 1717 — 1718 — 1719 — 1722 — 1727 — 1729 — 1731 — 1732 — 1733 — 1734 — 1746 — 1748 — 1755 — 1768 — 1769 — 1773 — 1778 — 1781 — 1789 — che, per disposizione del Ministero della giustizia e degli affari del culto, non si distribuiscono in fogli sciolti, ma vengono soltanto inseriti in sunto nella Raccolta ufficiale a volumi.

Gli eventuali reclami per il mancato recapito dei medesimi dovranno indirizzarsi al Regio ufficio gestione leggi e decreti, in via Giulia, n. 52, in Roma, entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto prescrive l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che, scorso detto termine, essi non verranno più accolti.

Ad evitare inutile corrispondenza è bene che le preture tengano presente che esse non hanno diritto alla gratuita distribuzione degli atti in foglio sciolto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 347 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge n. 1988, in data 20 ottobre 1919, sull'ordinamento del corpo Reale equipaggi e stato giuridico dei sottufficiali di marina;

Visto il Regio decreto-legge n. 2328, in data 24 novembre 1919, che reca varianti al sovra menzionato ordinamento;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al R. decreto-legge n. 1988, in data 20 ottobre 1919, sull'ordinamento del corpo R. equipaggi e sullo stato giuridico dei sott'ufficiali di marina, modificato con R. decreto-legge n. 2328, in data 24 novembre 1919, sono apportate le varianti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

All'art. 4 è soppresso il secondo comma.

Art. 3.

All'art. 5, nella tabella di corrispondenza dei gradi dei sott'ufficiali della marina e dei militari del corpo R. equipaggi con quelle dei militari del R. esercito sono soppresse le diciture di « gradi » e quelle di « sottufficiali del R. esercito » e « militari del R. esercito ». In corrispondenza alla dicitura « sottufficiali del R. esercito » è sostituita quella « corrispondenza di grado coi militari del Regio esercito ».

Art. 4.

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

Gli arruolamenti volontari sono indetti con ferma di 4 o 6 anni.

Agli effetti del compimento dell'obbligo del servizio militare, la decorrenza della ferma si computa dal 1° dicembre dell'anno in cui gli arruolati compiono il 18° anno di età, oppure dal 1° dicembre dell'anno del loro arruolamento, se questo sia stato contratto dopo il compimento del 18° anno di età.

Per i militari di leva che passano volontariamente dalla ferma di leva a quella di 4 o di 6 anni, la decorrenza della ferma si computa dal 1° dicembre dell'anno in cui sono giunti al corpo per compiere i loro obblighi di servizio.

Agli effetti economici e di pensione la decorrenza del servizio dei sott'ufficiali di marina e dei militari del corpo R. equipaggi resta invece fissata dal 17° anno di età compiuto, per coloro che hanno iniziato il servizio anteriormente a tale età, o dalla data del l'arruolamento, per coloro che hanno iniziato il servizio dopo il compimento del 17° anno di età.

Art. 5.

L'art. 12 è sostituito dal seguente:

L'età minima, degli arruolati volontari è di 17 anni compiuti, o da compiersi nell'anno in cui ha luogo l'arruolamento.

L'età massima da computarsi allo stesso modo, sarà stabilita dal Ministero volta per volta.

Gli arruolandi ammessi sono classificati allievi comuni di 2ª classe nella categoria o specialità per la quale fu indetto l'arruolamento. Essi seguono in apposite scuole, a bordo o a terra, un corso di istruzione teorico pratico; durante il corso, coloro che non daranno affidamento di riuscita almeno regolare, quando sia bene accertato che ciò dipende da cause indipendenti dalla loro volontà, saranno, d'autorità, prosciolti dalla ferma.

Gli allievi in genere potranno anche essere prosciolti nei primi tre mesi di servizio e non oltre, in seguito a loro domanda, previo consenso delle rispettive famiglie.

I prosciolti dalla ferma sono definitivamente inscritti nella leva marittima: in questo caso, se lo domandano, saranno trattenuti alle armi per compiere il loro obbligo di servizio militare senza attendere la chiamata della loro classe; verranno trasferiti nella categoria marinai, o in altra per la quale abbiano sufficienti attitudini, e considerati come uomini di leva arruolati in anticipo.

Art. 6.

L'art. 13 è sostituito dal seguente:

Al termine del corso di istruzione, di cui all'articolo precedente, e del tirocinio pratico, quando prescritto, gli idonei sono classificati comuni di 1ª classe.

Coloro che non risulteranno idonei per cattiva condotta o negligenza, saranno trasferiti in altra categoria del corpo R. equipaggi per ultimarvi la ferma contratta. Se invece la inidoneità è causata da deficienza involontaria, possono, a loro domanda:

a) essere prosciolti dalla ferma e congedati. Essi restano definitivamente inscritti nella leva marittima, e, se lo domandano, sono trattenuti alle armi per compiere il loro obbligo di servizio militare senza attendere la chiamata della loro classe, venendo trasferiti nella categoria marinai, od in altra per la quale abbiano sufficienti attitudini e considerati come uomini di leva arruolati in anticipo;

b) essere ammessi, se ne facciano richiesta, e se, a giudizio del comando della scuola, diano sufficiente affidamento di prestare utile servizio nella propria categoria e specialità in luogo di comuni di 1ª classe.

Essi conseguiranno la nomina a comune di 1ª classe in seguito a rapporto favorevole dell'autorità da cui dipendono dopo un tirocinio non inferiore a quattro mesi; saranno classificati in coda al proprio corso, e la loro anzianità relativa sarà stabilita dalla data della conseguita classifica.

Quelli fra essi che, dopo otto mesi di tirocinio, non avranno ottenuto rapporto favorevole, oppure che durante il tirocinio saranno riconosciuti incapaci tecnicamente e disciplinarmente, saranno trattati come è detto al comma *a*).

Gli allievi della categoria forza aerea, specialità di volo, e della categoria radiotelegrafisti, sono classificati comuni di 1ª classe dopo 4 mesi di corso, purchè diano affidamento di buona riuscita; essi proseguono il corso fino a conseguire il brevetto.

Gli allievi della categoria meccanici sono classificati comuni di 1ª classe all'inizio del 2° corso scolastico. Compiuto con esito favorevole il 2° corso, essi sono nominati sotto-capi meccanici.

Art. 7.

Di seguito al 1° capoverso dell'art. 14, dopo la parola « riposo », sono aggiunte le seguenti: « nonchè gli allievi delle navi asilo, o di altri Istituti aventi analoghe finalità ».

Art. 8.

Nel 1° capoverso dell'art. 24, alle parole « purchè siano congedati da non oltre un anno », siano sostituite le seguenti: « purchè siano congedati da non oltre due anni ».

Art. 9.

Nella tabella dell'art. 28, indicante la permanenza in ciascun grado per l'avanzamento ordinario da secondo capo anziano a capo di 2ª classe, il periodo per le promozioni ad anzianità ed a scelta normale è ridotto di un anno, restando stabilito così rispettivamente in 7 e 6 anni.

Al terzo capoverso le parole « il 7° anno di grado » sono sostituite dalle seguenti: « il sesto anno di grado ».

Art. 10.

All'art. 29 sono apportate le seguenti varianti:

Nel primo capoverso, sono soppresse dopo le parole « corpo R. equipaggi » quelle « del ruolo cannonieri costieri e ».

Nel quarto capoverso, alla dizione « da sotto capo a secondo capo due anni » aggiungere: « pei radiotelegrafisti un anno ».

Al periodo seguente, dopo le parole « secondo capo anziano » aggiungere le altre: « pei radiotelegrafisti due anni complessivamente ».

Alla dizione « da capo di 2ª classe a capo di 1ª un anno », aggiungere le seguenti parole: « pei capi radiotelegrafisti di 2ª classe non è necessario questo periodo di imbarco ».

Al periodo successivo, dopo le parole « due anni » aggiungere: « ad eccezione dei radiotelegrafisti, pei quali non è richiesto alcun periodo di imbarco ».

Art. 11.

L'art. 31 è sostituito dal seguente:

L'avanzamento dei musicanti fino al grado di secondo capo anziano incluso e da capo musica di 2ª classe a capo musica di 1ª classe è regolato come quello dei militari delle altre categorie.

I secondi capi anziani musicanti possono essere promossi capi di 2ª classe soltanto in seguito a concorso da bandire volta per volta in relazione alle esigenze del servizio.

Quando il concorso per capo musica di 2ª classe, di cui sopra è detto, non dia i risultati stabiliti, sarà indetto altro concorso per i posti rimasti vacanti, fra borghesi, nonché musicanti della R. marina e musicanti del R. esercito che abbiano almeno tre anni di servizio.

Art. 12.

All'art. 39 sono apportate le seguenti modifiche:

Di seguito al terzo capoverso, dopo le parole « di cui all'articolo

precedente », aggiungere: « il Ministero può derogare da queste disposizioni quando sia urgente ed indispensabile provvedere alla formazione di secondi capi in alcune categorie e specialità ».

Al quarto capoverso è sostituito il seguente: « gli inscritti della leva di mare diplomati capitani marittimi, macchinisti navali o costruttori navali che durante il corso per la nomina ad ufficiale di complemento non diano affidamento di buona riuscita o siano riprovati agli esami di fine corso, potranno essere nominati invece secondi capi nel corpo R. equipaggi, i primi nella categoria alla quale siano ritenuti più idonei, i secondi nella categoria meccanici e gli ultimi nella categoria assistenti del genio navale. Qualora intendano proseguire nella carriera, dovranno commutare la loro ferma in quella di 6 anni conservando il loro grado.

Gli inscritti della leva di mare che all'atto dell'arruolamento siano studenti in un Istituto nautico e posseggano almeno il certificato di passaggio dal 1° al 2° corso, nonchè gli inscritti provvisti di altri titoli di studio professionali relativi ad arti od a mestieri esercitati nella R. marina, saranno classificati nella categoria in cui risultino più adatti e dopo 3 mesi di tirocinio promossi sotto capi purchè riconosciuti idonei. Compiuto un anno di servizio saranno, se idonei, promossi secondi capi.

Art. 13.

Nella tabella dell'art. 40 la paga dei sotto capi con ferma di 6 anni e 3 anni di grado è fissata in L. 3,50 su navi in armamento, armamento ridotto e riserva; ed in L. 3 a terra o su navi in allestimento od in disponibilità.

Art. 14.

L'art. 42 è sostituito dal seguente:

I secondi capi ed i secondi capi anziani hanno il seguente assegno giornaliero:

secondi capi, L. 5
secondi capi anziani, L. 6

Ai secondi capi anziani durante la permanenza nel grado spettano tre aumenti biennali e due successivi aumenti triennali ciascuno di L. 0,80 giornaliero, fino a raggiungere l'assegno massimo giornaliero di L. 10.

I capi di 2ª e di 1ª hanno il seguente stipendio annuo:

capi di 2ª classe, L. 3500.

Per ciascuno dei primi tre trienni di servizio passati nel grado spetta ai capi di 2ª classe un aumento annuo di L. 500.

capi di 1ª classe, L. 4000.

Per ciascuno dei primi tre bienni e pel successivo triennio di servizio passato nel grado spetta ai capi di 1ª classe un aumento annuo di L. 500.

Per i capi di 2ª classe e pei capi di 1ª classe lo stipendio massimo che non può essere in nessun caso oltrepassato è rispettivamente di L. 5000 e di L. 6000.

Art. 15.

Il primo capoverso dell'art. 48 è sostituito dal seguente:

Ai sottufficiali imbarcati su navi in armamento, armamento ridotto e in riserva compete un assegno giornaliero di imbarco di L. 1. Questo assegno è di lire 1,50 pei sott'ufficiali delle categorie macchinisti (in via di eliminazione) e meccanici.

Art. 16.

L'art. 50 è sostituito dal seguente:

I sott'ufficiali hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo 20 anni di effettivo servizio (escluso quindi qualsiasi computo di navigazione, campagne di guerra, ecc.). Agli effetti del computo della pensione è calcolato in aggiunta ai 20 anni di servizio effettivo il maggior servizio al quale hanno diritto i militari del corpo R. equipaggi per la navigazione, le campagne di guerra, e per ogni altro titolo previsto dal vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive varianti.

I sott'ufficiali saranno collocati a riposo d'autorità quando abbiano compiuto 32 anni di servizio effettivo. Devono essere inoltre collocati a riposo quando abbiano compiuto il 52° anno di età, purchè contino almeno 20 anni di servizio effettivo: qualora non si trovassero in questa ultima condizione, resteranno alle armi fino al compimento del 20° anno di servizio.

È in facoltà del Ministero di collocare a riposo i sott'ufficiali che hanno compiuto almeno 20 anni di servizio effettivo quando, a giudizio della Commissione di avanzamento, essi non siano più in grado di dare congruo rendimento.

Art. 17.

L'art. 51 è sostituito dal seguente:

La pensione spettante ai sottufficiali che dopo 20 anni di servizio cessino dal servizio, sia in seguito a loro domanda, sia di autorità o per prescrizione di legge, sarà liquidata sull'assegno complessivo o stipendio percepito durante l'ultimo anno di servizio effettivo.

La pensione sarà eguale ad 1|30 sopra le prime 3000 lire e ad 1|50 sopra la rimanente somma per ciascun anno di servizio utile agli effetti della pensione pei sottufficiali aventi assegno o stipendio inferiore a L. 5000 annue.

Pei sottufficiali provvisti invece di stipendio eguale o superiore a L. 5000 la pensione sarà eguale ad 1|28 sulle prime L. 3000 e ad 1|50 sopra la rimanente somma per ciascun anno di servizio utile agli effetti della pensione.

Pei sottufficiali che contano 32 anni di servizio la pensione sarà eguale ai 9|10 dell'assegno o stipendio goduto nell'ultimo anno di servizio effettivo. In nessun caso la pensione può essere superiore ai 9|10 delle competenze sopra menzionate.

Art. 18.

Dopo l'art. 57 è aggiunto il seguente art. 57-*bis*:

Soppressione del ruolo costieri — Modalità per il trasferimento nel ruolo unico dei sottufficiali e militari del corpo R. equipaggi.

La divisione esistente pei militari di alcune categorie e specialità nei ruoli naviganti e costieri è soppressa.

I militari delle categorie per le quali esistevano due ruoli, attualmente inscritti in quello costiere, sono trasferiti, con la loro anzianità, nel ruolo unico della stessa categoria, con le seguenti limitazioni.

Rimarranno inscritti transitoriamente fino ad eliminazione del ruolo costieri, gli attuali capi di 1ª e 2ª classe delle sopraddette categorie che già vi appartengono e che al 1° gennaio 1920 avevano età superiore a 36 anni.

I capi di 1ª e 2ª classe che al 1° gennaio 1920 contavano meno di 36 anni di età ed i secondi capi inscritti nel ruolo costieri saranno sottoposti ad un periodo sperimentale di imbarco di 8 mesi, al termine del quale, quelli risultati idonei al servizio di bordo saranno trasferiti nel ruolo unico. Gli altri resteranno transitoriamente inscritti nel ruolo costieri fino ad eliminazione e potranno ottenere l'avanzamento senza soddisfare alle condizioni dell'imbarco.

Art. 19.

L'art. 58 del R. decreto-legge n. 1988, in data 20 ottobre 1919 e l'art. 4 del R. decreto-legge n. 2328, in data 24 novembre 1919, sono sostituiti dal seguente:

La permanenza di 3 anni nel grado prevista dall'art. 28 del presente decreto che dà diritto ai capi di 2ª classe, purchè idonei, di ottenere la promozione al grado superiore, deve essere congiunta ad un periodo di servizio militare effettivo di 14 anni.

Agli effetti dell'avanzamento, tale periodo si computa dall'età di 17 anni compiuti per coloro che appartenevano al corpo R. equipaggi prima di tale data, e dalla data di arruolamento pei militari che assunsero servizio dopo il 17° anno di età. Non è ammessa nessuna diminuzione in detto periodo di 14 anni per navigazione, campagne di guerra, ecc.

I capi meccanici di 2ª classe provenienti da speciali arruolamenti continueranno a conseguire la promozione, se idonei, dopo compiuti 3 anni di grado. Pei capi meccanici di 2ª classe provenienti

La scuola meccanici, il periodo minimo di servizio effettivo necessario per conseguire l'avanzamento resta stabilito in 12 anni.

Allorquando nei ruoli, capi di 2ª classe con 14 anni di servizio effettivo o capi meccanici di 2ª classe con 12 anni, sono preceduti da altri che non abbiano ancora compiuto detto periodo di servizio, la promozione dei primi sarà effettuata soltanto quando la Commissione di avanzamento riconosca, ad unanimità, in essi qualità così cospicue da renderli meritevoli di ottenere avanzamento prima di sottufficiali che hanno maggiore anzianità di grado.

I capi di 2ª classe che hanno compiuto 18 anni di servizio militare effettivo, computati come sopra, ed hanno almeno un anno di grado, sono promossi capi di 1ª classe, purchè idonei, quando siano compresi nel primo terzo del ruolo. Allorquando nei ruoli i capi di 2ª classe in questione sono preceduti da altri che non abbiano ancora compiuto i 18 anni di servizio la loro promozione sarà effettuata soltanto quando la Commissione di avanzamento riconosca, ad unanimità, in essi qualità così cospicue da renderli meritevoli di ottenere avanzamento prima di sottufficiali che hanno maggiore anzianità di grado.

I secondi capi che abbiano compiuto, come sopra, 8 anni di servizio effettivo saranno classificati secondi capi anziani ancorchè non contino un anno nel grado di secondo capo. Tale periodo è ridotto a 6 anni per i secondi capi meccanici provenienti dalla scuola meccanici.

Il tempo eccedente l'anno trascorso dai secondi capi anziani in qualità di secondi capi, sarà computato, agli effetti dell'avanzamento al grado superiore, come trascorso in qualità di secondo capo anziano.

I secondi capi anziani, nell'anno in cui compiono il 15° anno di servizio militare effettivo computato come sopra, purchè idonei, sono promossi capi di 2ª classe indipendentemente dal periodo di permanenza nel grado di secondo capo anziano.

Il Ministero, in relazione alle esigenze di servizio ed alle condizioni di avanzamento dei militari delle varie categorie, ha facoltà di promuovere, se idonei, e purchè compresi nel primo quinto di ruolo, i secondi capi anziani quando compiano almeno 12 anni di servizio effettivo, o 5 di grado ed abbiano anzianità di servizio uguale o superiore a quella dei capi di 2ª classe della stessa categoria.

Eguale facoltà ha il Ministero di promuovere, in relazione alle esigenze di servizio, i sotto capi idonei che contino complessivamente 6 anni da comune di 1ª classe e da sotto capo.

Le promozioni ordinate in base alle disposizioni del presente articolo saranno fatte con riserva di anzianità.

Gli attuali assistenti del genio navale che non intendessero essere trasferiti nella nuova categoria del corpo R. equipaggi come assistenti del genio navale, faranno parte del ruolo transitorio fino ad estinzione, regolato con le norme per essi attualmente vigenti.

Art. 20.

L'art. 63 è sostituito dal seguente:

Indennità caro viveri — Cessazione dell'indennità giornaliera straordinaria dei sottufficiali.

I secondi capi anziani che contino almeno 8 anni di servizio effettivo decorrenti dal 17° anno di età compiuto quando il loro arruolamento sia avvenuto prima di tale data, o dalla data dell'arruolamento quando sia posteriore alla detta età, ed i capi di 1ª e 2ª classe godranno dell'indennità caro viveri mensile di lire 100 ovvero lire 65 di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale n. 1314 in data 14 settembre 1918, modificato dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale n. 18 del 5 gennaio 1919, oppure quella di lire 70 ovvero lire 35 di cui all'art. 1 del detto decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18.

Ai secondi capi ordinari ed anziani aventi meno di 8 anni di servizio, come sopra computati, continuerà ad essere corrisposto il soprassoldo mensile caro viveri di lire 60 o di lire 31 previsto dal decreto Luogotenenziale n. 263 in data 9 febbraio 1919.

Gli assegni predetti saranno corrisposti fino a quando saranno devolute analoghe indennità agli ufficiali ed agli impiegati civili dello Stato.

Col 1° gennaio 1920 cesserà per i sottufficiali il godimento dell'indennità giornaliera straordinaria di cui al R. decreto n. 1416 in data 27 luglio 1919.

Art. 21.

L'art. 64 del R. decreto-legge n. 1988 in data 20 ottobre 1919 e l'art. 3 del R. decreto-legge n. 2328 in data 24 novembre 1919 sono sostituiti dal seguente:

Il primo aumento biennale di L. 0,80 sarà concesso, ai secondi capi anziani quando compiano il 10° anno di servizio, a meno che l'aumento stesso non spetti loro prima per compiuto biennio di grado.

Gli aumenti triennali di L. 500 dovuti agli attuali capi di 2ª classe in virtù dell'art. 42 saranno concessi al compimento del 17°, 20° e 23° anno di servizio effettivo, computato dal 17° anno d'età compiuto o dalla data dell'arruolamento se questo è avvenuto dopo tale data, e gli aumenti biennali nonchè quello triennale di L. 500 dovuti agli attuali capi di 1ª classe saranno concessi al compimento del 19°, 21°, 23° e 26° anno di servizio effettivo, computato come sopra, a meno che gli aumenti stessi non spettino loro prima per compiuti bienni o trienni di grado.

I capi di 2ª classe promossi mentre godevano di uno stipendio superiore a quello del nuovo grado per effetto di conseguiti trienni, conserveranno, *ad personam*, la differenza tra lo stipendio che avevano all'atto della promozione e quello del nuovo grado, fino a quando per maturati bienni e trienni non raggiungeranno uno stipendio eguale o superiore a quello goduto all'atto della promozione.

Ai militari che si vincolarono alla ferma di anni 6 anteriormente al 1° gennaio 1920 e che ultimarono la ferma stessa dopo questa data, saranno corrisposti, all'atto del congedo, tanti sesti della gratificazione di L. 400 prevista dall'art. 7 della legge n. 765, in data 18 luglio 1911, quanti sono gli anni della ferma percorsa fino al 1° gennaio 1920 e tanti sesti di quella di L. 1000 stabilita dall'articolo 41 del presente decreto-legge, quanti sono gli anni della ferma trascorsi dopo il 1° gennaio 1920. Le frazioni di anno superiori a sei mesi saranno calcolate come anni interi.

Ai militari che anteriormente al 1° gennaio 1920 abbiano assunta la ferma di 4 anni a norma dell'art. 7 della legge 18 giugno 1911, n. 765, spetta al termine della ferma la gratificazione di lire 100 con le modalità in detto articolo specificate. Nessuna gratificazione di fine ferma è dovuta ai militari che contraggono la ferma di 4 anni dopo il 1° gennaio 1920.

Art. 22.

Dopo l'art. 64, aggiungere il seguente 64-*bis*:

Art. 64-*bis*.

Impiego civile ai sottufficiali nominati ufficiali di complemento o della riserva navale.

L'impiego civile può anche essere concesso alle condizioni del presente decreto-legge ai sottufficiali di carriera che siano stati nominati ufficiali di complemento o della riserva navale ed abbiano compiuto i 12 anni di servizio prescritti, in parte come sottufficiali ed in parte come ufficiali.

Art. 23.

Il secondo capoverso dell'art. 66 è sostituito dal seguente:

La liquidazione delle pensioni dovute ai sotto capi ed ai comuni sarà fatta in base alle speciali disposizioni per essi vigenti.

Art. 24.

Il primo periodo dell'art. 67 è sostituito dal seguente:

Ai sottufficiali già in congedo con diritto a pensione o che saranno congedati entro il 31 dicembre 1919 ed abbiano comunque prestato servizio durante la campagna di guerra 1915-918 ed altresì successivamente fino al 31 dicembre 1919 sarà liquidata, all'atto del loro licenziamento dalle armi, una nuova pensione o la pensione alla quale hanno diritto, il cui ammontare verrà determinato in base

alle disposizioni della legge 2 luglio 1911, n. 621, con l'aumento di 1/5 pei secondi capi aventi meno di 6 anni di grado e di 2/5 per gli altri sottufficiali.

Art. 25.

L'art. 68 del R. decreto-legge n. 1988, in data 20 ottobre 1919, e l'art. 68-*bis* del R. decreto-legge n. 2328, in data 24 novembre 1919, sono sostituiti dal seguente:

Art. 68.

Pensione ai sott'ufficiali richiamati o trattenuti per la guerra e congedati entro il 30 giugno 1920 — Pensione ai sott'ufficiali nominati ufficiali durante la guerra.

I sott'ufficiali che abbiano comunque prestato servizio durante la guerra 1915-918, anche se abbiano compiuto complessivamente 32 anni o più di servizio o 52 anni di età e 20 di servizio, saranno congedati non oltre il 30 giugno 1920, liquidando la pensione loro dovuta secondo le norme dell'art. 51 del presente decreto, e sulla base dell'assegno o stipendio da esso stabilito e percepito nell'ultimo mese di servizio effettivamente prestato.

Eguale trattamento sarà fatto ai sott'ufficiali collocati a riposo di autorità durante l'anno 1920, in virtù dell'art. 50, 2° comma.

Ai sottufficiali di cui al 1° comma però non spettano il compenso speciale di cui all'art. 70 del presente decreto, nè alcuna indennità di richiamo.

I sottufficiali promossi ufficiali di complemento o della riserva navale durante la guerra 1915-918 o prima e fino al 30 giugno 1920, che abbiano prestato servizio entro tale periodo di tempo, avranno facoltà di liquidare la pensione o di liquidarne una nuova come se fossero rimasti in servizio quali sottufficiali. Tale pensione non potrà essere inferiore a quella spettante ai sottufficiali menzionati nel 1° capoverso aventi grado di capo di 1ª classe ed eguale anzianità di grado e di servizio utile a pensione.

L'anzianità da ufficiale sarà computata in aumento all'anzianità di grado da capo di 1ª classe.

Art. 26.

Al secondo capoverso dell'art. 70 dopo le parole: « per figlio » aggiungere le seguenti: « minorenne ed a carico del sottufficiale ».

Art. 27.

L'art. 71 è sostituito dal seguente:

Le disposizioni transitorie avranno effetto fino a quando tutti i militari attualmente in servizio non siano posti nelle condizioni normali stabilite dal presente decreto-legge.

Le disposizioni del presente decreto-legge avranno effetto dal 1° gennaio 1920.

Il presente decreto-legge sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 349 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge in data 23 giugno 1912, n. 637;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina, di concerto con quello del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tabelle *A* e *B* annesse alla legge 23 giugno 1912, n. 637, sono abrogate e sostituite dalle tabelle nn. 1, 2 e 3, facenti parte integrale del presente decreto.

Art. 2.

Gli stipendi di cui alle tabelle nn. 1 e 2 assorbono gli aumenti considerati nei decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107 e 19 giugno 1919, n. 973.

Art. 3.

Nel primo anno di entrata in vigore del presente decreto nessuno degli insegnanti, maestri e preparatori di gabinetto interessati potrà avere un aumento superiore a L. 2000 sullo stipendio goduto anteriormente al 1° maggio 1919, salvo il caso d'intervenuta promozione.

Art. 4.

Il nuovo stipendio per i professori, maestri e preparatori di gabinetto in servizio all'attuazione del presente decreto sarà commisurato agli anni di servizio che ciascuno ha nel grado attuale.

Art. 5.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa per il Ministero della marina le variazioni necessarie del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto ha vigore dal 1° maggio 1919, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Tabella n. 1.

Carriera e stipendi
degl'insegnanti della R. Accademia navale.

Insegnanti straordinari, L. 6000.
Insegnanti straordinari stabili, L. 7000 (1).
Insegnanti ordinari, L. 8000 (2).
Insegnanti ordinari con 1 quinquennio, L. 8700.
Insegnanti ordinari id. 2 id., L. 9400.
Insegnanti ordinari id. 3 id., L. 10,000.
Insegnanti ordinari id. 4 id., L. 11,000.
Insegnanti ordinari id. 5 id., L. 11,500.
Insegnanti ordinari dopo 3 anni, L. 12,200 (3).
Assistenti, stipendio unico, L. 2000.

(1) La nomina a straordinario stabile ha luogo dopo un triennio di straordinario.

(2) La nomina ad ordinario ha luogo dopo un triennio di straordinario stabile per i professori che insegnano od abbiano insegnato materie con programma universitario nel 3°, 4° e 5° corso. Per gli altri insegnanti ha luogo dopo un quinquennio.

(3) Lo stipendio massimo di L. 12,200 è conseguibile solamente dai professori che insegnano od abbiano insegnato materie con programma universitario nel 3°, 4° e 5° corso.

Nota A. — L'assegno stabilito per il professore ordinario coadiutore del direttore degli studi è fissato in L. 2000 annue.

Nota B. — La tabella n. 1 è applicabile anche al professore titolare per l'insegnamento della elettrotecnica e direttore di laboratorio superiore di radiotelegrafia e ai due professori dell'Istituto idrografico della R. marina, di cui all'art. 5 del R. decreto 10 agosto 1919, n. 1470.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina: SECHI.

Tabella n. 2.

Carriera e stipendi dei maestri e preparatori di gabinetto.

Maestri e preparatori di Gabinetto:
straordinari, L. 4000;
ordinari, L. 4500;
ordinari con 1 quinquennio, L. 5000;
ordinari id. 2 id., L. 5500;
ordinari id. 3 id., L. 6000;
ordinari id. 4 id., L. 6500;
ordinari id. 5 id., L. 7000;
ordinari id. 6 id., L. 7500;
ordinari id. 7 id., L. 8000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina: SECHI.

Tabella n. 3.

Ruoli organici del personale civile insegnante, dei maestri e preparatori di gabinetto della Regia accademia navale.

Professori (di lettere, scienze, lingue straniere e disegno), n. 17;
Assistenti, n. 2;
Maestri, n. 4;
Preparatori di gabinetto, n. 2.
Totale n. 25.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina: SECHI.

Il numero 852 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'interno per l'esercizio finanziario 1919-920 sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dei ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-920.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo	Importo
Cap. n. 2. Spese per la copiatura a cottimo. . . .	80,000 —
Cap. n. 4. Ministero - Spese d'ufficio (posta, stampa, carta, oggetti di cancelleria, telefoni, ecc.)	358,650 —
Cap. n. 6. Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	40,000 —
Cap. n. 10. Funzioni pubbliche e feste governative.	25,000 —
Cap. n. 13. Indennità di traslocamento agl'impiegati	30,000 —
Cap. n. 17. Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale ed agenti per lavori e servizi straordinari e maggiore orario nell'interesse dell'Amministrazione centrale e provinciale, della Consulta araldica, degli archivi di Stato, ecc.	60,000 —
Cap. n. 18. Sussidi ad impiegati, scrivani, basso personale ed agenti in servizio o già appartenenti alle varie Amministrazioni dell'interno e rispettive famiglie	87,300 —
Cap. n. 21. Indennità e diarie a membri di Commissioni giudicatrici di esami ed ai rispettivi segretari	2,400 —
Cap. n. 32. (Variata la denominazione) Amministrazione provinciale - Personale - Stipendi, indennità di residenza in Roma e indennità di carica stabilita dagli articoli 16 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e 15 del Regio decreto 9 novembre 1919, n. 2122	127,000 —
Cap. n. 35. Mobili per gli uffici ed alloggi delle Prefetture e Sottoprefetture, per gli uffici delle questure e per quelli provinciali e circondariali di pubblica sicurezza, ecc.	20,000 —
Cap. n. 46. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni ad uso della Sanità pubblica ed altre spese inerenti a tale servizio	2,000 —
Cap. n. 47. Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali - Spese e concorsi pel funzionamento dei dispensari celtici, ecc.	300,000 —
Cap. n. 50. Spese pel funzionamento e per la manutenzione dei laboratori della Sanità pubblica	15,000 —
Cap. n. 53. Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Vigilanza igienica - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio, ecc.	250,000 —
Cap. n. 55. Stabilimento termale di Acqui, per gli indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti.	15,000 —
Cap. n. 56. Spese per stazioni sanitarie - Lavori di miglioramento e di manutenzione, mobili, spese di cancelleria, di illuminazione e di riscaldamento per dette stazioni e per il servizio sanitario dei porti, ecc.	550,000 —
Cap. n. 80. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi ad uso della pubblica sicurezza ed altre spese inerenti a tale servizio (Spese fisse)	80,000 —
Cap. n. 85. Soprassoldo trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai reali carabinieri	5,500,000 —
Cap. n. 94. Spese di ufficio e di posta per le Direzioni degli stabilimenti carcerari e dei riformatori - Fotografie di detenuti - Gite del personale nell'interesse dell'Amministrazione domestica.	175,000 —
Cap. n. 96. Spese di viaggio agli agenti carcerari e alle loro famiglie per trasferimento - In-	

dennità agli agenti stessi per servizio temporaneo, ecc. . . . . [illegible] —

Cap. n. 99. Spese pel mantenimento dei detenuti, dei corrigendi nei Regi riformatori ed in quelli privati e degli inservienti, pagamento delle diarie agli appaltatori del servizio generale, ecc. . . . . 5,000,000 —

Cap. n. 121-*bis*. Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale, nonchè a persone estranee all'Amministrazione per il lavoro prestato negli uffici istituiti per la censura telegrafica, ecc. . . . . 200,000 —

Totale delle maggiori assegnazioni. . . 13,153,350 —

Diminuzione di stanziamento.

Cap. n. 40-*bis*. Contributi pel funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei Consorzi di cui all'art. 4 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, e di altri Enti (legge 24 luglio 1919, n. 1382, art. 5, comma 2°) . 1,434,000 —

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro dell'interno: MORTARA.

Il numero 357 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visia la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-920 sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-920.

Cap. n. 16. Compensi per maggiori servizi prestati dal personale dell'Amministrazione centrale e del genio civile . . . . 240,000 —

Cap. n. 17. Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del genio civile . . . . . 15,000 —

Cap. n. 18. Sussidi al personale già appartenente alla Amministrazione dei lavori pubblici, ecc. . . . . 40,000 —

Cap. n. 19. Indennità per incarichi e studi diversi a funzionari dello Stato non dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici . 40,000 —

Cap. n. 24. Spese casuali . . . . 10,000 —

Cap. n. 30. Salarie ai capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali - Indennità di percorrenza, ecc. . . . . 20,000 —

Cap. n. 34. Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali, ecc. . . . . 600,000 —

Cap. n. 71. Fitto di locali, ecc. . . . . 15,000 —

Cap. n. 72. Provviste, riparazioni e manutenzione mobili e locali . . . . 4,000 —

Cap. n. 74. Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe nelle provincie venete e di Mantova, ecc. . . . . 500,000 —

Cap. n. 94. Genio civile - Personale provvisorio, straordinario ed avventizio - Indennità di trasferta, ecc. . . . . 400,000 —

Cap. n. 95. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze al personale dipendente dal genio civile, ecc. . . . . 500,000 —

Totale maggiori assegnazioni . . . 2,384,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro dei lavori pubblici: PANTANO.

Il numero 334 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 24 novembre 1919, numero 2327;

Visto il R. decreto 20 giugno 1895, n. 431, che approva il regolamento per il servizio dei lavori e per la contabilità del materiale dei Regi arsenali e cantieri marittimi, e le successive varianti;

Vista la legge 20 giugno 1909, n. 365, relativa alla riforma dell'ordinamento amministrativo e contabile della R. marina, e le istruzioni provvisorie in data 19 giugno 1911, e successive varianti;

Visto il R decreto 6 luglio 1911, che instituisce presso il R. cantiere di Castellammare di Stabia una sotto direzione autonoma di Commissariato militare marittimo;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1702, che erige a Direzione autonoma la sotto direzione delle costruzioni navali del R. cantiere di Castellammare di Stabia;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n 517, che stabilisce le attribuzioni del comandante del R cantiere di Castellammare di Stabia;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha in massima dato parere favorevole all'unanimità, facendo alcune riserve che il ministro della marina non ha creduto di accogliere;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È instituita la Direzione del R. cantiere militare marittimo di Castellammare di Stabia, alla quale spettano le funzioni direttive tecniche, amministrative e disciplinari dei servizi che si svolgono in quella sede.

Art. 2.

La Direzione del R. cantiere è costituita come segue:

a) il reparto tecnico dal quale dipendono le officine, gli organi di lavoro per la produzione relativa alle costruzioni navali ed il magazzino;

b) la corderia;

c) l'ufficio amministrativo;

d) l'ufficio di ragioneria;

e) la Giunta di ricezione e l'ufficio spedizioni.

Dipendono inoltre dalla direzione del R. cantiere:

a) il distaccamento del corpo R. equipaggi;

b) il servizio sanitario del cantiere;

c) il deposito dei combustibili e materiali di consumo.

Art. 3.

Alla direzione del R. cantiere è preposto un brigadiere generale o colonnello del genio navale, che esercita la sua carica a norma del regolamento sul servizio dei lavori e per la contabilità del materiale dei RR. arsenali e cantieri marittimi, approvato con R. decreto 20 giugno 1895, n. 431; della legge n. 365, in data 20 giugno 1909; delle istruzioni relative in data 19 giugno 1911, e successive modificazioni.

Al reparto tecnico è preposto un tenente colonnello del genio navale, che ha pure le funzioni di vice-direttore a norma delle disposizioni sovracitate; vi sono inoltre destinati ufficiali del genio navale e degli altri corpi della R. marina nel numero che il Ministero della marina riterrà necessario in relazione alle variabili esigenze dei servizi.

Alla corderia è preposto un ufficiale di vascello, che dipende direttamente dal direttore del cantiere per quanto concerne il servizio normale, e dal Ministero (Direzione generale di artiglieria ed armamenti) per quanto concerne la produzione della corderia.

Art. 4.

La Direzione del R. cantiere dipende dal Ministero per i servizi tecnici ed amministrativi.

Nei riguardi disciplinari essa è alla dipendenza del Comando in capo del Dipartimento marittimo di Napoli.

Art. 5.

All'ufficio amministrativo spettano tutte le funzioni devolute agli economi delle Direzioni generali degli arsenali ed agli uffici amministrativi delle Direzioni dei lavori in virtù della legge 20 giugno 1909, n. 365, nonchè delle istruzioni successivamente emanate.

L'ufficio è provvisto di due casse, una di riserva e l'altra corrente, per le riscossioni ed i pagamenti relativi ai servizi industriali della sede, da effettuarsi secondo le norme regolamentari.

Esso è costituito di tre sezioni: la prima provvede a quanto concerne il materiale; la seconda il personale civile di ruolo ed operaio, nonchè la contabilità del denaro; la terza il servizio di cassa.

All'ufficio amministrativo è preposto un tenente colonnello commissario, che dipende direttamente dal direttore. Esso è coadiuvato da un maggiore commissario capo della 1ª sezione ed ufficiale ai contratti, da un ufficiale inferiore commissario, capo della 2ª sezione, e da un ufficiale del corpo R. equipaggi (furiere), ufficiale pagatore e capo della 3ª sezione.

Il capo dell'ufficio amministrativo e l'ufficiale pagatore hanno la responsabilità della cassa di riserva. L'ufficiale inferiore commissario, capo della 2ª sezione, e l'ufficiale pagatore sono corresponsabili della cassa corrente, la cui dotazione giornaliera normale non può superare le L. 5000.

All'ufficio amministrativo è destinato il personale d'ordine necessario.

Art. 6.

L'ufficio di ragioneria del R. cantiere, retto da un ragioniere capo, esercita le sue funzioni a norma della legge 20 giugno 1909, n. 365, e delle istruzioni successivamente emanate.

Art. 7.

La Giunta di ricezione del R. cantiere è presieduta dall'ufficiale di vascello preposto alla corderia ed è costituita da un ufficiale del genio navale destinato al cantiere con le funzioni di ufficiale dirigente, nonchè da un ufficiale inferiore commissario membro e segretario.

Quando occorra decidere su reclami di fornitori ai rifiuti pronunciati dalla Giunta di ricezione, il direttore del R. cantiere convoca e presiede la Giunta superiore composta del vice direttore e di un altro ufficiale dirigente che non sia membro della Giunta ordinaria.

Sarà membro e segretario della Giunta superiore il capo dell'ufficio amministrativo.

Art. 8.

L'Ufficio spedizioni dipende dal vice direttore ed è affidato ad un ufficiale del corpo R. equipaggi che disimpegna anche i servizi marinareschi del porto e dei galleggianti del cantiere.

Art. 9.

Presso la direzione del R. cantiere di Castellammare di Stabia è instituita la Giunta di verifica del materiale di dotazione.

Le attribuzioni ad essa devolute in base alle istruzioni 19 giugno 1911 per l'applicazione della legge n. 365, in data 20 giugno 1909, per quanto concerne il servizio dei ricambi delle robe in caricamento agli economi degli uffici ed alloggi e l'economia degli oggetti, macchinari, mobili, ecc., ricuperati nei ricambi delle dotazioni delle officine, uffici, ecc., sono affidate ad una Commissione presieduta dal vice direttore, e composta dall'ufficiale dirigente l'officina corderia, nonchè dall'ufficiale commissario membro e segretario della Giunta di ricezione.

Art. 10.

Le attribuzioni del Consiglio dei lavori stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 20 giugno 1895, in quanto si riferiscono al personale lavorante, sono devolute ad una Commissione presieduta dal direttore del cantiere e composta del vice direttore del capo ufficio amministrativo, dell'ufficiale dirigente l'officina corderia e di un ufficiale del genio navale membro e segretario.

Art. 11.

Il Comando del distaccamento corpo R. equipaggi provvede al governo ed all'amministrazione degli ufficiali e di tutto il personale del corpo R. equipaggi presenti nella sede, nonchè ai servizi di carattere militare e marinaresco dello stabilimento, ed alle spese relative.

Il distaccamento è comandato dall'ufficiale di vascello preposto alla corderia, coadiuvato per l'amministrazione dall'ufficiale commissario segretario della Giunta di ricezione. Essi hanno la responsabilità della cassa unica del distaccamento; i fondi superiori a lire 3000 sono tenuti in deposito nella cassa di riserva dell'ufficio amministrativo del cantiere.

Il distaccamento è provvisto di un fondo scorta dalla Direzione di commissariato di Napoli, alla quale i responsabili della cassa rendono le loro contabilità.

Il comando del distaccamento provvede alla gestione del materiale di casermaggio ed agli oggetti di gamella della sede, nonchè del deposito viveri e del panificio, quale delegato della Direzione di commissariato del dipartimento militare marittimo di Napoli.

Art. 12.

Il servizio sanitario è disimpegnato da due ufficiali medici coadiuvati dal personale del corpo Reale equipaggi necessario.

Art. 13.

Per la conservazione e distribuzione dei combustibili e materiali di consumo è instituito un deposito, che si rifornisce dai magazzini della Direzione di commissariato di Napoli. Esso è considerato ed amministrato come un deposito staccato della stessa Direzione.

Il deposito è affidato ad un ufficiale del corpo Reale equipaggi e, per quanto riflette la sua gestione, dipende dal capo ufficio amministrativo della Direzione del R. cantiere.

Art. 14.

Agli ufficiali destinati al R. cantiere spettano, in ragione delle cariche sotto indicate, le seguenti indennità annue:

Tenente colonnello commissario – Capo ufficio amministrativo, L. 500.

Maggiore commissario - Ufficiale ai contratti e capo della 1ª sezione, L. 300.

Ufficiale del corpo R. equipaggi - Ufficiale pagatore, L. 300.

Ufficiale di vascello - Comandante del distaccamento:
se ufficiale superiore, L. 500;
se tenente di vascello, L. 300;
allo stesso per spese di ufficio, L. 180.

Ufficiale commissario del distaccamento, L. 300.

Gli ufficiali non menzionati in questo articolo hanno diritto alle indennità ed assegni previsti per le cariche o servizi da essi disimpegnati.

Art. 15.

Nulla è innovato per quanto concerne il funzionamento dell'ospedale succursale di Castellammare di Stabia.

Art. 16.

Sono soppressi il comando militare del R. cantiere di Castellammare di Stabia e l'ufficio di economato, nonchè la Sottodirezione di artiglieria ed armamenti e quella di Commissariato.

Art. 17.

È abrogata qualunque disposizione contraria al presente decreto, che andrà in vigore con la data del 1° aprile 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 363 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 94 del testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato col R. decreto n. 5860 in data 16 dicembre 1888;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I sottufficiali della R. marina che hanno prestato servizio durante la presente guerra quali richiamati e che sono stati o saranno trattenuti alle armi oltre la ferma cui erano vincolati, si considerano in licenza illimitata pei primi 60 giorni del congedo, con diritto a percepire, per tale periodo di tempo, gli assegni di cui erano provvisti, esclusi la razione viveri ed i soprassoldi di destinazione.

Tale trattamento non è cumulabile con gli assegni di licenza spettanti ai sottufficiali in attesa di pensione privilegiata, nè con l'assegno temporaneo o rinnovabile di pensione, salvo il diritto di opzione per il trattamento più vantaggioso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SECHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 379 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri degli affari esteri, per la giustizia e gli affari di culto, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1920 sono abrogate le disposizioni in materia di stampa portate dal R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1770.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — BONOMI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 1° febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Collepietro (Aquila).

SIRE!

Il Consiglio comunale di Collepietro, composto per legge di 15 membri, dei quali però tre sono morti ed uno dimissionario, si trova diviso in due gruppi ostinatamente inconciliabili: un primo di 6 consiglieri che costituiscono l'opposizione ed appartengono al centro ed un secondo di 5, tra i quali il sindaco, che appartengono alla frazione di San Benedetto in Perillis.

In tali condizioni nessuna proposta raggiunge nel Consiglio e nella Giunta la maggioranza di voti richiesta dalla legge, e la civica azienda non funziona, con grave danno di tutti i pubblici servizi che restano nel più completo abbandono.

La popolazione frattanto ha manifestato sintomi di grave malcontento che fanno seriamente temere disordini, ed occorrendo adottare solleciti provvedimenti che diano vita all'Amministrazione del Comune, si rende indispensabile ed urgente per motivi di ordine pubblico lo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso in adunanza del 29 dicembre 1919, n. 2234, provvede l'unito schema di decreto che si ha l'onore di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Collepietro, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. avv. Luigi Lacquaniti, R. commissario di Santa Lucia, è nominato anche commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di Collepietro, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 1° febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Soncino (Cremona).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 gennaio 1920 provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Soncino.

Il provvedimento è reso necessario da gravi motivi di ordine pubblico per la situazione determinatasi nel Comune, in seguito alle dimissioni presentate dal sindaco e dalla Giunta, a causa di dimostrazioni dei contadini inscritti alla Camera del lavoro, i quali reclamavano si provvedesse ad urgenti lavori per ovviare alla disoccupazione, dimissioni che vennero poi mantenute e confermate in seguito alle elezioni politiche, il cui risultato fu contrario al partito degli attuali amministratori.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Soncino, in provincia di Cremona, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav Augusto Papini, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 1° febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sulmona (Aquila).

SIRE!

In seguito al risultato delle elezioni politiche, ventuno su venticinque consiglieri in carica del comune di Sulmona (quelli assegnati al Comune sono trenta) hanno rassegnato le dimissioni.

Falliti i tentativi fatti per indurre i dimissionari a desistere dal loro divisamento, essendo ridotta quell'Amministrazione nella impossibilità di funzionare, si rende indispensabile far luogo allo scioglimento del Consiglio ed alla conseguente nomina di un commissario Regio.

Al che, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in seduta 22 dicembre 1919, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma augusta di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sulmona, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. rag. Gabriele Cirillo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma addì 1° febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

DI CONCERTO COI MINISTRI DELLE FINANZE, DEI TRASPORTI E DELLE POSTE E TELEGRAFI

Vista la legge 26 giugno 1913, n. 888, ed il suo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 12 marzo 1916, n. 723;

Visto il testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474, ed il suo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 1039;

Tenute presenti le disposizioni emanate a riguardo della circolazione delle piante vive e di altri prodotti vegetali, atti a diffondere la fillossera od altri nemici delle piante coltivate;

Considerata la necessità di armonizzare le disposizioni emanate in virtù delle due leggi predette;

Udita la Commissione consultiva per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

Le materie soggette a divieto di esportazione da determinati territori del Regno, quali sono specificate dai singoli regolamenti o decreti, emanati per impedire la diffusione di determinati parassiti o malanni delle piante coltivate, possono circolare nell'interno dello Stato, anche quando il trasporto si effettui per via di mare, solo se accompagnate da un permesso di circolazione.

Art 2.

Il Ministero per l'agricoltura pubblica un elenco aggiornato delle materie soggette a divieto, e lo comunica alle Direzioni delle dogane, delle ferrovie, delle poste, della Società di navigazione, alle prefetture, alle delegazioni di pubblica sicurezza, alle tenenze dei RR. carabinieri, agli uffici forestali.

Art. 3.

Il permesso di circolazione è valido solo se rilasciato, sul modello allegato, da un delegato speciale, nominato con apposito decreto del

ministro per l'agricoltura. Un elenco aggiornato dei delegati speciali è comunicato dal Ministero per l'agricoltura agli uffici di cui all'articolo 2.

Art. 4.

Tali disposizioni non si applicano alle stesse merci, se provenienti dall'estero o dirette all'estero. In ambo i casi debbono essere accompagnate da un certificato di immunità, rilasciato da un delegato fitopatologico in base all'ispezione della merce, eseguita alla dogana di importazione nel primo caso, sul luogo di partenza nel secondo caso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 24 dicembre 1919.

Il ministro per l'agricoltura: VISOCCHI.
Il ministro delle finanze: TEDESCO.
Il ministro dei trasporti: DE VITO.
Il ministro delle poste e telegrafi: CHIMIENTI.

Allegato al decreto Ministeriale 24 dicembre 1919.

Modello del permesso di circolazione
(in forma di etichetta da attaccare al collo)

N. . . .

Il sottoscritto delegato del Ministero di agricoltura, residente in . . . . permette la spedizione di . . . . (1) diretta dal signor . . . . (2) a . . . . (3).

. . . ., li . . . .

Timbro e firma

. . . .

(1) Qualità e quantità della merce.
(2) Indirizzo del mittente.
(3) Indirizzo del destinatario.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'articolo 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore Ministero agricoltura, membro supplente,

assistito dal segretario comm. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

Ordinanza:

Letta la richiesta 7 gennaio corr. anno, del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti, con la quale si domanda il trasferimento al patrimonio dell'Opera di n. 17 appezzamenti di terreno siti nel territorio del comune di Rignano Flaminio di proprietà dell'Ospedale di San Nicolò di Bari, per essere suscettibili d'importanti trasformazioni culturali.

Udita la relazione del sig. comm. ing. Zattini.

Ritenuto che, come da estratto catastale rilasciato dall'Agenzia delle imposte di Castelnovo di Porto (Roma), l'Ospedale di San Nicolò di Bari del comune di Rignano Flaminio possiede 17 appezzamenti di terreno della superficie complessiva di ettari 201 circa.

Che non vi ha quindi dubbio che si tratta di terreni posseduti da un'Opera Pia quali sono contemplati dall'art. 9, n. 2, del regolamento legislativo, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55.

Che l'Opera nazionale per i combattenti, in base al su citato articolo, chiede il trasferimento di detti terreni per essere suscettivi d'importanti trasformazioni culturali, e cioè per trovarsi i terreni medesimi in una delle condizioni indicate nell'art. 10 prima parte del su menzionato regolamento legislativo.

Che di fronte alla richiesta dell'Opera nazionale, nessuna opposizione viene fatta e nessuna deduzione presentata dall'interessato che, risulta aver avuto regolarmente la relativa comunicazione.

Ritenuto che detti terreni siano suscettivi d'importanti trasformazioni culturali non cade dubbio.

Sta infatti che tutti gli appezzamenti sono sprovvisti di fabbricati, il che se è spiegabile per quelli piccoli e prossimi al paese, non è ammissibile possa farsi egualmente una buona cultura per due terreni denominati Ospedaletti e Monte Cerrino della rispettiva superficie di ettari 68 e 47 e distanti dal centro abitato di circa 10 km.

D'altra parte se si eccettuano due piccoli appezzamenti che in complesso non raggiungono 1 Ea. e che sono investiti ad ortaggi tutti gli altri fondi dell'Ospedale di San Nicolò sono coltivati esclusivamente secondo la solita rotazione triennale del luogo, cioè: 1° anno pascolo, 2° anno pascolo, 3° anno grano.

È poi da rilevarsi la nessuna sistemazione dei fossi di scolo delle acque e l'assoluta mancanza di strade poderali.

Ben a ragione quindi l'Opera nazionale si propone di sistemare i fossi, rinsaldare le scarpate con arboratura, e nelle pendici a forte declivio e nei terreni scadenti fare impianti di castagneti e oliveti; e destinare invece i terreni migliori in declivio a vigneto e quelli pianeggianti a frutteto ed a culture erbacee.

Nei vasti appezzamenti poi di Ospedaletti e Monte Cerrino si propone oltre a dette opere, impiantare 7 poderi con case coloniche e stalle e con la necessaria rete stradale.

E pertanto resta dimostrata la sucettività di detti terreni ad importanti trasformazioni cult rali.

Per tale motivo

IL COLLEGIO

Visto l'art. 10 del regolamento legislativo, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, nonchè l'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 1919, n. 1612 del 22 agosto;

Ordina il trasferimento al patrimonio dell'Opera nazionale procombattenti dei fondi rustici appartenenti all'Ospedale San Nicolò di Bari di Rignano Flaminio nella richiesta e negli atti descritti e specificati nella loro superficie e rispettiva ubicazione.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata insieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deciso e pronunziato il giorno 3 del mese di febbraio 1920.

Nonis — Coppola — Gatti — Brizi — Zattini, estensore — *Antonio Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio arbitrale centrale il giorno 5 febbraio 1920.

Antonio Castellani, segretario.

Copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 7 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 7 febbraio 1920.

Il segretario del Collegio centrale: *Castellani.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Ministeriale del 27 febbraio 1920:

Colaci Brizio, usciere, sono accettate le dimissioni dall'impiego in seguito alla sua nomina a maresciallo ordinario nel corpo della guardia regia.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 2 aprile 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . .	79.27	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3% lordo	—	—
5 % netto	86.37	—

Corso medio dei cambi

del giorno 2 aprile 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 140,53 — **Londra** 81,54 — **Svizzera** 366,35 — **Spagna** 364,00 — **New York** 20,75 — **Oro** 323,29.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 31 marzo 1920

(*Continuazione e fine*)

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del presidente TITTONI TOMMASO

Di disagio morale sono piene allo stesso modo tutte le nazioni. E questa non è una ragione perchè noi restiamo passivi sotto il peso del nostro. Tutti ricordano la scarsa considerazione in cui furono tenute le nostre forze armate per lunghi decenni prima della guerra. Segni non dubbi di questa scarsa considerazione li abbiamo avuti nelle giornate infauste del Trentino e di Caporetto, e durante l'orrore e l'onta dell'invasione fino al giorno della vittoria. E della vittoria non era ancora spento l'eco, che si manifestò una tendenza a fare apparire una colpa l'aver voluta, sostenuta e combattuta la guerra. Non fa l'analisi di questa tendenza, nè dei provvedimenti delle omissioni e delle diffidenze che quella tendenza hanno potuto incoraggiare.

Tra i provvedimenti, monumentale è quello dell'amnistia: tra le omissioni gravissima quella di non avere celebrato la vittoria, nè onorato i campi ove giacciono i corpi dei morti in guerra (Approvazioni vivissime); tra le diffidenze tipica è l'accusa di militarismo ad ogni menomo pretesto.

Nè si domanda quanta parte degli amari frutti di oggi o di domani siano dovuti a tutto ciò. Non opportuno nè utile, nè conforme alla realtà dissimulare questo nostro disagio morale, che rompe l'unità degli italiani, non solo, ma ancora insiste sull'argomento maledetto di chi abbia voluto la guerra. E questo abbatte lo spirito di disciplina, su cui dobbiamo riedificare l'economia nazionale, l'ordinamento sociale e la difesa del paese, nelle basi che il momento impone.

L'onorevole Nitti concludendo il suo discorso disse: Quando la nave deve traversare il mare irato bisogna raggiungere la riva in cui è il riposo e la sicurezza: niun contrasto deve essere tra coloro che navigano assieme.

All'appello del presidente del Consiglio nessuno risponderà con maggiore sincerità e fervore di coloro che hanno fatto e sostenuto la guerra. Ma perchè lo sforzo di tutti sia concorde ed efficace occorre che coloro i quali navigarono assieme siano e si sentano uguali innanzi al nocchiero; bisogna che l'equipaggio di coperta che fu alle vele e salvò la nave dalle furie della tempesta, non sia ora e più oltre svillaneggiato, sopraffatto ed oppresso dal rancore dei passeggieri che, rinchiusi nelle cabine, non udirono altro che il rumore dei flutti attraverso i fianchi della nave. (Approvazioni vivissime).

Prima condizione della concordia è che tutti siano richiamati alla realtà delle cose ed alla realtà logica senza inutili accarezzamenti. La riduzione delle forze militari non dipende dall'arbitrio di alcuno; noi la vogliamo, ma occorre che le condizioni politiche estere la consentano. La nazione armata non è una trasformazione magica ed istantanea; il passaggio dall'antico al nuovo assetto esige condizioni perentorie. La riduzione degli armamenti è una questione di relatività e di confini. Pretendere arbitrarie e subitanee riduzioni e predicare teorie, e fomentare tendenze, le quali infirmino il nostro diritto a confini sicuri, è una contradizione enorme (Benissimo).

La nazione armata non è la confusione dell'esercito nella nazione, ma bensì la fusione della nazione nell'esercito. Pretendere la nazione armata e predicare l'indisciplina sociale, la sovversione e la ribellione ai poteri costituiti dello Stato, è ancora un assurdo enorme, che apre l'adito ai maggiori pericoli sociali; perchè ciò ha l'aria che si voglia imporre un ordine di cose sentito da tutti e che tutti appassiona, in condizioni che la nazione armata rendono impossibile.

Si può istituire una sicura difesa del paese, diminuendo le forze armate, ma non si può andare al disotto dell'indispensabile.

Chi predica o favorisce o non contrasta l'indisciplina, il disordine, la ribellione, non vuole nè la riduzione dell'esercito, nè la nazione armata, o la vuole anche a prezzo della sicurezza della patria (Bene).

Bisogna sottoporre al popolo questa questione; esso la comprenderà e saprà trarne le deduzioni, affinchè la responsabilità di ciascuno sia chiara.

Riforme audaci occorrono, ma a condizione di un preventivo, leale concorso di tutti.

Passa al secondo punto delle comunicazioni del Governo, quello riguardante la smobilitazione. Approva la smobilitazione degli uffici e degli stabilimenti militari; approva ancor più la smobilitazione dei decreti e delle altre pastoie di guerra. Ma il paese non deve credere che gravino su di esso grandi spese ingiustificate per l'inutile presenza di uomini alle armi; armati occorrono ancora perchè rimane aperta la questione dei nostri confini orientali. Ma i corpi d'armata che sono in paese, non hanno superfluità di uomini.

Vi è una smobilitazione, che è stata troppo ritardata, quella dei quadri degli ufficiali di carriera, che è necessaria, e che anche gli interessati ammettono, e, nell'attesa, patriotticamente e silenziosamente si sobbarcano ai più gravi sacrifici.

Si è parlato di disparità di trattamento: queste disparità realmente esistono ed egli spera che il ministro della guerra farà ogni sforzo per porvi riparo. Egli si limiterà ad accennare al trattamento di favore per gli ufficiali che hanno fatto la guerra e che viene esteso ad altri che non l'hanno fatta e non vien concesso a chi vi ha realmente partecipato, quando sia stato posto in congedo perchè caduto sotto il peso di gravi responsabilità. Non si considera che coloro che non hanno fatto la guerra a queste responsabilità non si sono nemmeno cimentati.

Raccomanda poi che non si precluda agli ufficiali la via del libero lavoro. Sarebbe questo un assurdo nel momento in cui ci stiamo avviando alla costituzione della nazione armata, la quale dovrà di necessità avere ufficiali che percepiranno solo un tenue assegno e vivranno del loro libero lavoro senza restrizioni di sorta.

Quanto all'ordinamento delle forze armate della nazione egli chiede al Governo che venga presentato, insieme al disegno di legge preannunziato, anche quello sul reclutamento e sull'istruzione premilitare dei cittadini: un errore anche di solo coordinamento può portare fra anni, a sorprese dolorose per la difesa nazionale.

Nessuno più di coloro che hanno fatto la guerra deprecano la eventualità di una guerra, ma l'avvenire non è nelle nostre mani,

e solo un'anima di schiavo può ammettere la possibilità di nuove irruzioni nemiche nel nostro paese.

La riforma deve poggiare su sane e salde basi democratiche, ma resistenti ad ogni tendenza demagogica.

Per far fronte alle esigenze fondamentali della difesa del paese, occorrerebbe la preparazione militare di tutti i cittadini, allo scopo di ottenere la massima saldezza d'inquadramento del massimo numero di cittadini.

Quando però i grandi mezzi mancano, ci si deve almeno proporre di organizzare al più presto, con sufficiente saldezza, il numero minimo di cittadini necessario per la difesa nazionale.

Fatte queste premesse, osserva che ci sono dei dati sicuri che si devono desumere dall'estensione dei confini, dalla configurazione del paese, dalle forze dei popoli vicini, e che determinano quale debba essere il minimo numero di forze armate e la saldezza dell'organamento.

Noi siamo in un momento, è vero, nel quale è un delitto chiedere al paese un soldo di più di quel che sia strettamente necessario, ma non si dimentichi che sarebbe un tradimento chiedere un reggimento di meno di quanto impone la difesa nazionale.

Considerando i due tipi di ordinamenti che sono stati proposti, si domanda se si imporrebbe un superfluo sacrificio al paese stabilendo il numero minimo di quindici corpi d'armata e se non si faccia un calcolo inadeguato fissandoli in numero di dieci.

A lui mancano gli elementi di base per il calcolo e perciò non giunge a conclusioni. Si contenterà di una semplice parola del ministro responsabile, che lo assicuri che l'ordinamento di cui assumerà personalmente la responsabilità al momento della presentazione al Parlamento, sarà quello che basterà ad inquadrare le forze minime che a giudizio dei tecnici competenti, sono sufficienti ad impedire una irruzione nemica attraverso i nostri confini. (Applausi, molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo è rinviato a domani alle ore 14.

La seduta è sciolta alle ore 19.

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 1° aprile 1920

Presidenza del presidente TITTONI TOMMASO.

La seduta è aperta alle ore 14.

PELLERANO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di un disegno di legge.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. Presenta un disegno di legge per l'istituzione provvisoria di una sezione nuova del Consiglio di Stato per le provincie redente.

Rinvio allo scrutinio segreto di disegni di legge.

PELLERANO, segretario, dà lettura dei seguenti disegni di legge che, senza discussione, sono rinviati allo scrutinio segreto:

Indennità parlamentare;

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, numero 1903, che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 agosto 1919, numero 1385, concernente la riapertura del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al procuratore generale della Corte di appello, nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedano, la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio » (n. 58).

PELLERANO, segretario, dà lettura del disegno di legge.

SUPINO, relatore. Richiama l'attenzione del ministro sulle osservazioni esposte dall'Ufficio centrale, e raccomanda al Senato l'approvazione del disegno di legge.

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Dichiara che consente nelle osservazioni dell'Ufficio centrale e ne terrà conto.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

CENCELLI, segretario. Procede all'appello nominale per la votazione dei disegni di legge, rinviati allo scrutinio segreto.

Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo.

BIANCHI LEONARDO incomincia col dichiarare che, pure essendo sincero estimatore del ministro Nitti, si vede costretto a portare qualche critica alle idee da lui manifestate nelle sue comunicazioni ufficiali, poichè così richiedono i gravi momenti che stiamo attraversando.

L'opinione pubblica è pervasa da correnti di idee diverse da quelle che il Senato in genere ha intorno al concetto dello Stato. Ma il Senato è un corpo legislativo e come tale ha tutto il diritto di dar voto sull'opera del Governo, concedergli il suo consenso e rilevarne le eventuali manchevolezze. Oggi poi che il progresso del democratismo politico fa avere una visione sempre più unilaterale ai gruppi esistenti nella Camera dei deputati, il Senato, che rappresenta convinzioni o tendenze forse in quella scarsamente rappresentati, deve esaminare con ponderazione i nuovi atteggiamenti che si vanno prendendo.

Si parla dell'abolizione della proprietà privata. Ma questa non è altro che il risultato del lavoro o del risparmio e serve di acuto stimolo al lavoro stesso. È assurdo supporre che noi ci possiamo spogliare del concetto di proprietà.

Si è cercato di diffondere nel paese, in base ad una concezione falsata e pazzesca della vita, il principio dell'eguaglianza umana: invece nella vita questa eguaglianza non esiste ed è costante la diversità tra uomo e uomo.

L'attuale presidente del Consiglio, nel momento in cui è salito al potere, ha trovato il nostro popolo in una speciale condizione di spirito: dopo anni di privazioni e di tristezza, è avvenuta una esplosione di pazza gioia spendereccia e festaiola, assai difficile ad infrenare da qualsiasi Governo.

L'on. Nitti ha fatto un'analisi acuta dello stato economico e morale del nostro paese, come un grande clinico sa fare una sapiente diagnosi al capezzale di un infermo. Ma alla diagnosi deve tener dietro la prescrizione del metodo di cura, altrimenti totalmente vien meno la fiducia di chi ha chiamato il medico.

L'oratore non si occupa della questione dell'esercito, così esaurientemente trattata ieri dal senatore Giardino; non può tuttavia fare a meno di chiedere al presidente del Consiglio se è lecito, in un periodo di pace, sia pure pace incompleta, spendere ancora più di 500 milioni al mese per il nostro esercito.

Che cosa fanno ancora tanti ufficiali e tante Commissioni? E non è vero forse che i proventi del prestito siano stati quasi esauriti da necessità di cassa e dalle spese per l'esercito?

Quanto alla questione della burocrazia, nota che noi abbiamo, si può dire, l'istinto di accrescere sempre più il personale degli uffici nella stolta fiducia che le funzioni si possano così compiere con maggior precisione e con maggiore speditezza. Egli teme che, anche dopo il ritorno di coloro che erano stati chiamati alle armi, si siano conservati in gran numero gli impiegati assunti durante la guerra, senza che ve ne fosse alcun bisogno.

Passando poi a considerare la situazione della nostra industria e del nostro commercio, esprime il desiderio di conoscere quale sia stata la funzione del Ministero competente da quando l'onorevole Ferraris ne ha assunto la direzione. Spera che sia stata fatta una politica industriale e non una industria politica.

Le officine per la preparazione del materiale bellico, dovevano mutarsi in officine adatte a produrre ciò che si richiede da un paese in tempo di pace; e qui cita Leibnitz che, parlando delle Accademie, consigliava di crearne una che avesse per còmpito di promuovere lo studio e la fabbricazione di tutto ciò che è necessario alla vita.

Il Consiglio del Leibnitz era stato seguito in Germania, ma non da noi che ancora oggi abbiamo bisogno di importare quasi tutto dall'estero. Spera che il ministro voglia assicurarlo che ci siamo messi su questa via.

È manifesto ad ognuno che il nostro paese soffre per il grave rincaro delle merci: questo rincaro è effetto non solo dell'alto prezzo della mano d'opera o delle materie prime, ma anche dell'esagerato aumento imposto dagli industriali e dai commercianti.

In Inghilterra durante la guerra ha veduto segnati sulle stoffe, sulla calzature, ecc., i prezzi convenuti tra gli industriali e il Governo. Questo in Italia non si è fatto o s'è fatto senza troppa efficacia.

Egli è d'avviso che l'agitazione degli operai e dei contadini è più di natura politica che economica, frutto di una intensa propaganda sovversiva fatta in quelle classi. Il Governo si è comportato nel modo migliore, adoperando la forza quando assolutamente non poteva farne a meno, ed egli consente che la forza debba essere impiegata solo quando i mezzi di pacifica persuasione sono inutilmente esauriti; ma bisogna altresì impedire che si diffonda la convinzione che il Governo sempre cede e che le masse possano imporre la loro volontà.

Ci fu un momento in cui il Governo opportunamente tollerava gli scioperi perchè i salari erano eccessivamente bassi, ma oggi che sono tanto aumentati, e le nostre manifatture e i nostri prodotti non possono prendere la via dell'estero per il loro alto prezzo bisogna provvedere mettendo di accordo gli industriali, la mano d'opera e il capitale.

Lo Stato deve prevedere e prevenire più che reprimere.

La convinzione che le masse possano tutto conseguire, ha creato nel paese una corrente simpatizzante col socialismo; si vede il fenomeno che la massa più grande deve attrarre la massa più piccola. Ma ciò che allarma è che in questa corrente sono attirati anche i funzionari dello Stato.

Persino i maestri elementari si dice si siano inscritti alla Camera del lavoro.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. (Interrompendo). Anche degli allievi!

BIANCHI LEONARDO. Questa è una situazione gravissima a cui occorre provvedere. È difficile mantenere le istituzioni, quando vediamo questi fenomeni.

Rivolge al Governo una calda preghiera perchè voglia presentare al più presto un disegno di legge sul lavoro, allo scopo di moralizzare i rapporti tra capitale e lavoro e diminuire gli odî di classe.

Crede che sarebbe stata opportuna l'istituzione di un Ministero del lavoro accanto a quello dell'industria.

Esorta il Governo a non accedere alle esigenze del gruppo sindacalista che chiede le otto ore di lavoro, anche per gli operai della pubblica assistenza, e vorrebbe intromettersi nell'orario lavorativo delle famiglie.

Ricorda il discorso pronunciato in Senato dall'on. Santucci, che invitava il Governo a ricoverarsi in questa ora dolorosa sotto le grandi ali del perdono e della pace di Dio. Potrebbe rispondere con le note parole del Pascoli, ma dice di non essere del parere del Treves il quale espresse concetti naturalistici circa l'educazione del popolo.

Egli è convinto su base scientifica che esiste una morale naturalistica, continuamente evolventesi.

Due volte alla Camera dei deputati sostenne la necessità del sentimento religioso, in quanto esso contiene il sentimento morale: ma occorre che la Chiesa si liberi dai pregiudizi che hanno costretto la coscienza morale del nostro popolo; occorre ricondursi al Cristianesimo dei primi tempi che conteneva un elemento altamente morale.

Concludendo, invita il presidente del Consiglio, il quale ha visto tutta la tristezza dell'ora presente, a dire una parola che rispecchi i rimedi atti a mitigare, il male, e li applichi, raccogliendo le sue forze e quelle del paese rappresentato dal Parlamento; del Paese il quale vuole una legislazione rispondente ai nuovi bisogni: al paese è necessario ridare la fede e convincerlo che non deve perire sotto il peso della sua gloria millenaria. (Approvazioni).

ROLANDI RICCI. Un tema che avrebbe potuto richiamare tutta la attenzione del Senato, sarebbe stato quello relativo all'organizzazione ed alla disciplina della Marina mercantile, di cui ieri si occupò il senatore Amero D'Aste; ma poichè questo tema merita un'ampia e completa trattazione, e perchè di esso fa oggetto di studio la Lega Navale, egli si propone di discuterlo alla ripresa dei lavori del Senato.

Quanto alla politica estera, persiste nell'opinione che non convenga farne una discussione esauriente, finchè pendono trattative colle potenze estere. Solo per associazione d'idee, esprime al Governo la speranza che esso saprà custodire i nostri diritti nel Mediterraneo orientale ed occidentale, ed evitare a Costantinopoli qualsiasi urto con gli interessi dei turchi che economicamente coincidono con i nostri.

L'occupazione di Costantinopoli, fatta dagli Alleati col nostro concorso, potrà fornire ai nostri soldati, per le loro qualità, una eccellente occasione perchè essi divengano i migliori pionieri della penetrazione italiana in Oriente.

In Rumania e Bulgaria l'opera solerte dei nostri rappresentanti politici dovrebbe essere integrata da quella di rappresentanti industriali. In quei paesi la penetrazione industriale è già tentata da qualcuno dei nostri alleati in concorrenza con noi. In Rumania potremmo acquistare terreni petroliferi per liberarci dal peso del monopolio del commercio del petrolio.

Si associa alla piena soddisfazione che i senatori De Novellis, Di Rovasenda e Mosca hanno espresso in riguardo all'indirizzo sentimentalmente generoso e praticamente conveniente del nostro Governo relativamente ai rapporti coi vinti.

Concorda con i senatori Mazziotti e Frascara che in ogni caso, come diceva Massimo D'Azeglio, il Governo debole è il peggiore di tutti i Governi.

Riconosce la necessità d'instaurare una severa disciplina di rapporti sociali e interni; ma bisogna por mente al modo. Per tornare ad uno stato di cose che permetta il libero svolgimento del lavoro, occorre ricondurre la disciplina nelle masse. A questo proposito ricorda ciò che ha detto altra volta in Senato, e cioè che nelle masse vi è uno spirito anarcoide che esse non rispondono più ai loro capi socialisti, nè alle organizzazioni. Si sono formati alcuni stati di animo i quali debbono attirare tutta l'attenzione del Governo. Bisogna contenere lo spirito anarcoide delle masse perchè non trasmodi ad atti delittuosi; ma bisogna anche restaurare la disciplina in tutte le classi sociali.

Gli anarchici in basso tentano di sovvertire le basi della civiltà, ma gli individualisti in alto, talora trascendono ad atti che sono anche peggiori di quelli degli anarchici in basso.

La guerra è stata acceleratrice del movimento evoluzionista sociale, che non ha trovato nelle classi dirigenti la necessaria comprensione. Queste classi che hanno avuto storiche benemerenze, non hanno avuto sufficiente alacrità.

Per educare le masse bisogna dar loro l'esempio e far sì che esse siano persuase che sarà loro consentito tutto ciò che è nel limite del giusto, del possibile, del pratico.

Il senatore Frascara ha osservato ieri che il Governo perde di dignità nel consentire di trattare con i rappresentanti degli operai; ma egli approva la condotta del Governo che non vuol provvedere attraverso la burocrazia, ma sentire direttamente gli interessati e discutere le richieste.

Ha udito muovere lagnanze per il fatto che le leghe dei contadini delle regioni emiliane si siano rifiutate di trattare con le leghe dei proprietari. Ricorda che in passato erano i proprietari che non volevano trattare con i contadini; ma riconosce che oggi hanno torto le leghe dei contadini e che bisogna persuaderli di questo.

Le agitazioni che hanno portato indisciplina nei servizi pubblici e certe imposizioni ai datori di lavoro, non si sarebbero sviluppate, se vi fosse stata solidarietà tra i datori di lavoro. (Approvazioni).

Bisogna evitare per senso di opportunità una forte, esagerata repressione, poichè l'arte di Governo è anche arte di equilibrio, ma bisogna cercare di prevenire i disordini e, su questo punto, si deve incoraggiare il Governo che ha già iniziata la riforma degli organi per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Rileva quale ripercussione, specialmente per il cambio, hanno avuto all'estero i disordini avvenuti in Italia, la cui situazione finanziaria è meno disperata di quello che si vuole far credere.

S'impone una moderazione nel vivere, nello spendere. Egli ha promesso in un convegno di commercianti di chiedere al Governo il sabato inglese per le osterie od altri esercizi pubblici.

D'altra parte non bisogna scuotere la fiducia negli Istituti privati di credito, (approvazioni), per competizioni non giustificabili.

Accenna ai danni dell'abuso della ricchezza e della commozione del credito.

È necessaria una severa disciplina per le Società anonime, pur lasciando ad esse la libertà opportuna nei loro affari.

(Continua).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 30 marzo 1920

Presidenza del vicepresidente ROSSI LUIGI.

La seduta comincia alle 15.

MORISANI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Presentazione di un disegno di legge.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, presenta il seguente disegno di legge:

Proroga dei poteri del Regio commissario straordinario per la gestione dell'ente Volturno di Napoli.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo.

MAFFI, svolge quest'ordine del giorno:

« La Camera, al cospetto dalle miserie dei combattenti e delle loro famiglie, constata il tradimento alle promesse di guerra ».

Osserva che il Ministero delle pensioni fu costituito in un momento in cui era necessrrio, con tutti i mezzi, sopprimere nell'uomo il sentimento della propria conservazione.

Deve però riconoscere che i ministri delle pensioni esplicarono, nell'esercizio delle loro funzioni, un'attività che dovette ad un certo momento apparire pericolosa, perchè si addivenne alla soppressione di quel Dicastero, per incorporarlo nel Ministero del tesoro.

Lamenta la assoluta insufficienza degli assegni di pensione corrisposti ai figli di coloro che nella guerra lasciarono la vita.

Così non si è provvisto agli invalidi smobilitati, nè agli alienati di guerra nè alle famiglie dei fucilati di guerra anche quando la loro fucilazione non fu preceduta da regolare giudizio.

Lamenta anche le insufficienti condizioni di vita fatte ai ciechi di guerra ed accenna ad altre sperequazioni cui il regime attuale delle pensioni di guerra ha dato luogo.

Censura la lentezza con cui si provvede alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni di guerra, mentre tanti infelici attendono nelle maggiori strettezze.

Vorrebbe che la pensione dovesse senz'altro essere liquidata, qualora entro un breve termine l'autorità militare non dimostrasse l'inesistenza di rapporti tra l'invalidità o la morte ed il servizio militare.

Ritiene che il giudizio sulla inabilità non debba essere affidato a medici militari, trattandosi di un giudizio relativo alle attitudini al lavoro normale e non al servizio militare.

Lamenta l'eccessivo numero di medici che ancora si trovano sotto le armi; e deplora che in essi talvolta lo spirito che deve informare l'esercizio della professione sia sopraffatto dal loro stesso spirito militare. (Commenti — Applausi all'estrema sinistra).

Afferma la necessità di smilitarizzare tutti i servizi sanitari, nei quali l'Amministrazione militare ha portato il più completo disordine anche perchè non sempre li ha affidati a persone di provata competenza.

Tornando alle invalidità di guerra, afferma che di fronte ad esse non deve esistere alcuna differenza di grado.

All'on. Nitti, che invoca l'economia nei consumi, segnala lo stridente contrasto tra il lusso e lo sperpero di una classe privilegiata, tra alcune costose quanto servili manifestazioni di pubbliche autorità e le tristi condizioni in cui versano ancora tante famiglie, cui la guerra ha tolto il principale sostegno.

Rileva lo spirito di ribellione che si diffonde nel paese. E constatando il fallimento delle vigenti istituzioni borghesi e l'estendersi dei regimi comunisti, un tale regime auspica anche per l'Italia perchè esso soltanto avrà la capacità di risolvere i problemi che, nell'ora presente, travagliano il nostro paese. (Vivi applausi all'estrema sinistra).

(Continua).

Le feste franco-italiane di Nizza

NIZZA, 5. — Il presidente della Repubblica è giunto stamane, salutato alla stazione da tutte le autorità della città, e da ministri, generali ed ufficiali.

Le musiche hanno suonato la Marsigliese: i cannoni delle navi ancorate nella baia degli Angeli hanno sparato le salve d'uso.

Il presidente della Repubblica, fra le acclamazioni della folla, si è quindi recato in corteo alla prefettura, ove si è incontrato con il principe di Udine, che era accompagnato dall'ammiraglio Solari e da alcuni ufficiali della squadra italiana.

Il colloquio del principe di Udine col presidente è stato cordialissimo. I due personaggi si sono trattenuti una diecina di minuti da soli, quindi il principe di Udine, in nome del Re d'Italia, ha consegnato a Deschanel il collare dell'Annunziata. Quindi è stato consegnato al presidente della Repubblica il seguente telegramma del Re d'Italia:

Il Suo primo viaggio presidenziale in prossimità della frontiera italiana mi fornisce la gradita occasione di inviarLe i miei più cordiali saluti per mezzo di mio cugino il Principe di Udine.

Nel Collare dell'Annunziata che Egli Le rimetterà da parte mia La prego vedere un pegno dei sentimenti sinceri che nutro per la personalità eminente che sì degnamente riveste ora la qualità di capo dello Stato francese.

VITTORIO EMANUELE.

Il presidente Deschanel ha così risposto:

Ringrazio vivamente Vostra Maestà di aver dato incarico a S. A. R. il Principe di Udine di recarmi il Suo Ordine supremo della Annunziata durante queste feste nelle quali si trovano riunite ancora una volta le squadre francese ed italiana.

Particolarmente sensibile a questo alto e prezioso attestato della Sua amicizia io vi vedo anche una nuova prova di fiducia che Vostra Maestà non ha cessato di avere nel paterno destino delle nostre due nazioni vittoriose, che sapranno restare unite nei giorni della pace come esse lo furono nella guerra.

DESCHANEL.

Il principe di Udine ha poi preso posto nella vettura del presidente della Repubblica Deschanel, accompagnandolo nella sua visita alla tomba di Gambetta.

Deschanel ha deposto una palma sulla piramide eretta in memoria dei cittadini di Nizza caduti per la patria ed un'altra sulla tomba di Gambetta.

Il corteo presidenziale si è recato quindi al monumento di Ga-

ribaldi, intorno al quale erano riunite le società italiane con le rispettive bandiere. Sul monumento erano state deposte varie corone, fra le quali una del Re d'Italia ed un'altra della città di Nizza.

La folla ha fatto una calorosa ovazione ai due personaggi. Il presidente della Repubblica ha deposto sul monumento una corona che porta un nastro con la seguente iscrizione: « Il presidente della Repubblica a Garibaldi ».

Il principe di Udine, accompagnato dagli ufficiali della marina italiana, riprende quindi posto nella sua vettura, mentre il presidente si reca al liceo ad inaugurare una lapide in memoria degli studenti e dei professori caduti per la patria.

L'ambasciatore di Francia a Roma, che assiste alle feste, ha avuto un colloquio con il principe di Udine.

Il presidente della Repubblica, Deschanel, si è recato a bordo dell'*Andrea Doria* per restituire la visita fattagli dal principe di Udine.

L'arrivo del presidente è stato salutato dalle salve d'uso.

Il principe ha ricevuto Deschanel, al quale ha presentato gli ufficiali della nave.

Il principe ed il presidente si sono cordialmente intrattenuti durante mezz'ora.

Deschanel ha consegnato al principe di Udine le insegne del Gran cordone della Legione d'onore. Il principe ha ringraziato il presidente della Repubblica.

Quindi Deschanel si è recato a visitare la nave ammiraglia francese *Courbet*, ancorata presso l'*Andrea Doria*, ed è ritornato alla prefettura, ove ha offerto al principe di Udine un pranzo d'onore.

Il principe di Udine sedeva alla destra del presidente della Repubblica.

Gli onori militari erano resi da un picchetto di fanteria.

Assistevano al banchetto il principe di Monaco, gli ufficiali italiani, i presidenti delle due Camere di commercio, il maresciallo Petain, l'ambasciatore di Francia a Roma, signor Barrère, il vescovo di Nizza, i ministri e le personalità che accompagnavano il presidente.

Al levar delle mense il presidente della Repubblica ha pronunziato il seguente brindisi:

« Altezza, or sono undici anni che il vostro illustre genitore venne nelle acque di Nizza a recare al capo dello Stato francese l'espressione amabile e lusinghiera dei sentimenti amichevoli di S. M. il Re d'Italia.

Quella visita segnò la fine della prima fase del riavvicinamento, che doveva diventare sempre più stretto, fra i due popoli legati da antiche affinità di razza e di cultura e guidati dallo stesso ideale di giustizia. Nella loro saggezza i nostri Governi si erano preoccupati di eliminare, con precisi accordi, ogni causa di conflitto nel loro dominio del Mediterraneo e, estendendo tale intesa ai loro rapporti generali, avevano assicurato l'avvenire della comunanza politica franco-italiana. La storia ha dimostrato la forza di questi legami che la vittoria ha consacrato.

La vostra visita, Altezza, all'indomani di una guerra gloriosa nella quale i nostri due paesi hanno combattuto e vinto a fianco a fianco riveste una solennità particolare; e niente mi poteva riescire più gradito di ricevere qui una nuova testimonianza di una amicizia della quale noi sentiamo tutto il valore. Sicuro di interpretare i sentimenti di tutta la nazione, prego Vostra Altezza di esprimere al Suo Augusto Sovrano la mia viva gratitudine per questo segno di alta simpatia.

Io sono in special modo lieto che S. M. abbia scelto per rappresentarlo un principe della Casa Savoia degno delle tradizioni di coraggio e di abnegazione che hanno fatto di questa illustre Casa la custode tutelare dei diritti d'Italia; ed io saluto in Vostra Altezza, emulo del Re soldato, il marinaio intrepido che condusse in combattimento alcune fra le più valorose unità della flotta italiana aggiungendo gloria alla gloria della sua bandiera.

Signori, alzo il bicchiere in onore di S. M. il Re e di S. M. la Regina d'Italia, immagine vivente di grazia e di bontà. Brindo anche a S. A. Reale il principe di Udine, alla marina italiana e ad una collaborazione sempre più attiva e feconda tra l'Italia e la Francia ».

Il principe di Udine ha risposto col brindisi seguente:

« Signor presidente, mi permetta prima di tutto ch' io la ringrazi delle parole sì amabili ch'ella ha avuto la bontà di dirigere a me personalmente.

Dell'opera mia durante la guerra - se può parlarsi del semplice adempimento del proprio dovere di fronte a tanti puri ed ignorati eroismi da parte vostra e nostra - io mi sento ben compensato con questa lusinghiera missione, testimonianza di un'amicizia che il sangue sparso in comune per quattr'anni deve far considerare come un sacro patrimonio.

Son lieto che il saluto cordiale e amichevole del Re, mio augusto Sovrano, io abbia a portare all'uomo eminente che con tanta nobiltà di carattere e d'intelletto ha sempre servito la Francia. Nel nuovo altissimo cómpito cui ella è stato testè chiamato la accompagnano anche i voti più sinceri degli italiani.

Io bevo, signor presidente, alla sua salute, alla salute della Francia ed alla collaborazione sempre più cordiale e feconda fra i due popoli, pel bene comune ».

CRONACA ITALIANA

Le onoranze alla memoria di Raffaello, per la ricorrenza del quarto centenario della sua morte, sono cominciate ieri, a Roma, in forma solenne e degna.

Presenti S. M. il Re e S. M. la Regina Margherita, S. E. il ministro della istruzione pubblica e un elettissimo numeroso pubblico di cospicue personalità della scienza, dell'arte, della letteratura, nell'aula magna del Collegio romano, il prof. Corrado Ricci tenne il discorso commemorativo sulla vita e le opere del sommo artista.

Le LL. MM., S. E. il ministro Torre, il sottosegretario di Stato per le belle arti, on. Molmenti, ed altre autorità complimentarono l'insigne oratore, mentre la folla degli invitati vivamente plaudiva.

TELEGRAMMI " STEFANI „

COPENAGHEN, 5. — Il Re ha nominato i membri del nuovo Gabinetto:

Friis è nominato presidente del Consiglio e ministro della difesa nazionale — Ammentrop, ministro dei culti — Jensen, ministro delle questioni sociali — Koefoed, ministro delle finanze — Pedersen, ministro dell'educazione — Prior, ministro del commercio — Riis Hansen, ministro dei lavori pubblici — Il direttore del Ministero degli affari esteri O. C. Scavenius, ministro degli affari esteri — Schroezer, ministro della giustizia — Sonne, ministro di agricoltura — Vedel, ministro degli interni.

Tutti i nuovi ministri non fanno parte del Parlamento.

PARIGI, 5. — Le truppe francesi occuperanno Francoforte domani mattina alle prime ore.

Esse hanno già cominciato la loro avanzata.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.